
LEGISLATURA XIX – ATTO SENATO
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

CASTIELLO, ALOISIO, PIRONTINI, CATALDI, GUIDOLIN, LOREFICE, LICHERI,
SIRONI, BILOTTI - **Al Ministro dell’Economia e delle Finanze**

Premesso che:

- la *Banca 2021*, in origine Cassa Rurale e Artigiana del Cilento, con sede in Vallo della Lucania (SA), è una società cooperativa a vasta base sociale, contando circa 7 mila soci, ed è una delle più grandi BCC dell’Italia Meridionale, operando in tre regioni (Campania, Basilicata e Calabria) ed in quattro province (Salerno, Potenza, Matera e Cosenza), dove è presente con 25 agenzie;

- la *Banca 2021* è nata per erogare i servizi bancari alle piccole imprese, agli agricoltori, agli artigiani, ai commercianti e alle famiglie, svolgendo il ruolo di banca di sviluppo dell’economia locale. La sua opera si è rivelata preziosa soprattutto durante la grave crisi del 2008/2015 e quella, di qualche anno successiva, innescata dalla pandemia da Covid 19 e dal *lockdown*; crisi che hanno arrecato danni maggiori alle fasce più deboli della popolazione e alle imprese di minori dimensioni, insidiate dall’usura. La *BCC 2021* si è sempre distinta per la sua identità mutualistica e per la sua funzione localistica;

- l’art. 45 della Costituzione riconosce la “*funzione sociale*” della cooperazione “*a carattere di mutualità*” e senza fini di speculazione privata in quanto strumento di garanzia e di diffusione della “*democrazia economica*” (atti dell’Assemblea Costituente, II, 1946-48, pp. 3990 e ss.). L’Assemblea Costituente non si adagiò sulla formula dell’art. 2511 del codice civile che aveva contraddistinto l’impresa cooperativa per lo “*scopo mutualistico*”, ma ne identificò l’essenza alla stregua del “*carattere di mutualità*” ad esso legando il riconoscimento della funzione sociale e, quindi, del *favor* costituzionale. Per carattere di mutualità la dottrina specializzata intende l’**autogoverno della cooperativa** (inteso come autogestione democratica) e l’**autodeterminazione nella condotta gestionale**. Non a caso gli amministratori devono essere scelti nell’ambito della cerchia dei soci, all’opposto di quanto avviene per le s.p.a. per le quali non vale l’equazione amministratore = socio e la gestione della società può essere affidata a terzi.

- In definitiva, elementi identitari di una BCC, che corrisponda al paradigma di cooperazione tutelata dall’art. 45 Cost., sono la democraticità dell’organizzazione, l’autogoverno della cooperativa, l’attribuzione dell’“*autorità suprema*” ai soci, l’assenza di fini di speculazione privata;

- il *Rapporto Laidlaw* (XXVII° Congresso dell’*Alleanza Cooperativa Internazionale*, Mosca 13-16 ottobre 1980) ha evidenziato il rischio che all’incremento dimensionale della cooperativa oltre certi limiti subentri il suo scadimento, fino alla perdita dell’identità. Una eccessiva crescita dimensionale provoca “*contraddizioni di scala*”, rappresentabili fenomenologicamente come fatti di “*scollamento*” nella struttura sociale (disaffezione dei soci, crisi di identificazione, allentamento

in vario modo dei vincoli associativi) e, in definitiva, la forte compromissione del principio democratico-partecipativo, fulcro dell'impresa cooperativa. In una ricerca curata dal Movimento Cooperativo Britannico (Ostergaard-Halsey, *Power in Cooperatives. A Study of Democratic Control in British rail societies*, Oxford, 1965) è riportato un esperimento di misurazione dei livelli di democrazia con riferimento ad atti particolarmente significativi, qual è la partecipazione alle assemblee e alle votazioni, che rivelò tassi di assenteismo tanto più elevati quanto più vasta era la dimensione della società.

- nella Circolare della Banca d'Italia a firma del Governatore Guido Carli, 26.5.1970, dopo aver rappresentato il favore dell'organo di vigilanza per le ipotesi di fusione tra Casse Rurali ed Artigiane (da cui sono poi derivate le BCC) al fine del raggiungimento di dimensioni ottimali, si specificava che allorquando le ipotesi di fusione riguardino Casse che *“anche se di modesta consistenza, non hanno mostrato sintomi di carenze strutturali e non destano comunque preoccupazioni, l'intervento deve limitarsi a semplici suggerimenti che i competenti organi aziendali saranno liberi di valutare con autonomo giudizio”*. Solo in presenza di riscontrate criticità strutturali e funzionali la concentrazione può essere imposta dall'organo di vigilanza

Del resto, una volta raggiunta una dimensione tale da assicurare i benefici delle *“economie di scala”*, non è più necessaria ed opportuna (ed anzi è incongrua) l'ulteriore crescita dimensionale mediante fusioni o incorporazioni, dal momento che, con la legge 8 aprile 2016, n. 49 istitutiva dei gruppi bancari, le BCC si vedono obbligate a confluire in un gruppo, sicché oggi l'*aggregazione* rende – in linea di massima – superflua ed inopportuna la *concentrazione*. L'*aggregazione* è forma di organizzazione della categoria che, nel rispetto del pluralismo aziendale, della funzione mutualistica e del ruolo localistico delle BCC, assicura ad esse quei rapporti di coordinamento e quei vincoli di solidarietà categoriale tali da garantirne solidità ed efficienza. La gestione di gruppo, in sostanza, giunge a costituire la vera alternativa alla concentrazione aziendale. L'*aggregazione* persegue gli stessi obiettivi: introduzione delle innovazioni tecnologiche, programmazione centralizzata, efficientamento funzionale, economie di scala, etc. senza tuttavia togliere alle singole aziende il potere delle decisioni operative a favore dei territori, nella prospettiva di un irrinunciabile vincolo localistico.

- il progettato accorpamento della BCC 2021 con la più piccola BCC di Buccino e dei Comuni Cilentani si realizza attraverso la anomala ed inusuale forma della **incorporazione invertita** (la BCC di più modeste dimensioni fagocita quella di maggiori dimensioni) e rischia di snaturare le due cooperative di credito coinvolgendole in un processo di concentrazione che appare privo di giustificazione. Le due BCC hanno già raggiunto di per sé un livello dimensionale sufficiente. Entrambe aderiscono al Gruppo Bancario ICCREA e, pertanto, sottostanno alla stessa funzione di coordinamento e di direzione. Già si avvalgono dei benefici della aggregazione in gruppo. La concentrazione non costituisce una alternativa vantaggiosa e coerente con la identità cooperativa, il carattere di mutualità e il ruolo localistico. Già i soci dell'una e dell'altra BCC sono di numero elevato: 6800 quelli della BCC 2021, 5200 quelli della BCC di Buccino e dei Comuni Cilentani. La compenetrazione in un unico organismo cooperativo determinerebbe un fenomeno di

gigantismo inevitabilmente ridondante nell'affievolimento del carattere di mutualità, nella perdita dell'identità cooperativa, nello smarrimento della funzione localistica, in definitiva nell'allontanamento dal paradigma di cooperazione costituzionalmente tutelata ed incentivata.

- l'esautoramento della compagine sociale è già in atto. Il procedimento di incorporazione tra le due BCC è stato avviato senza alcun coinvolgimento, neppure a livello di sommarie informazioni, dei soci che verranno messi nella condizione di vedersi convocati in assemblea straordinaria per la mera ratifica della incorporazione, in pratica decisa dai consigli di amministrazione delle due banche con un'operazione verticistica alla quale, per il difetto di informazione, mancherà un consenso consapevole da parte della base sociale. Tutto ciò in evidente violazione dell'art. 2, secondo cpv, dello Statuto Sociale, a norma del quale la BCC *“è impegnata (...) a rendere effettiva (...) la partecipazione dei soci alla vita sociale”*. L'omessa informazione dei soci della incorporanda Banca 2021 si pone, inoltre, in contrasto con le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che garantiscono il diritto dei soci all'informazione, un diritto che è, ormai, considerato un elemento fondamentale della *governance* di ogni tipo di società ed, in particolare, delle società cooperative (art. 2545, cod. civ.; art. 17 *bis* d.m. 24.6.2014, n. 91; d.m. 18.9.2014, etc).

- la BCC che nascerebbe dalla incorporazione, decisa senza l'informato e consapevole assenso dei soci, sconterebbe il vizio genetico costituito dalla mancanza di una partecipazione effettiva dei soci stessi al procedimento di concentrazione e perderebbe inevitabilmente, a causa del sovradimensionamento, l'identità cooperativa e mutualistica e la funzione localistica. Il gigantismo spingerà verso attività speculative, con concentrazione dei rischi, piuttosto che verso impieghi di limitata entità, diffusi sul territorio, a favore delle minori imprese, degli artigiani, dei commercianti, delle famiglie, secondo le prassi e i valori identitari del credito cooperativo e la sua naturale, storica funzione localistica.

Si chiede di conoscere

se il Ministro in indirizzo è al corrente di questa anomala situazione e quali iniziative intende assumere per assicurare il rispetto dell'art. 45 della Costituzione e delle altre disposizioni di legge e di statuto che garantiscono ai soci il diritto all'informazione e il diritto alla partecipazione attiva a una decisione di straordinaria portata, qual è l'incorporazione invertita che la BCC 2021 sta subendo.

Roma, 22 febbraio 2023

Sen. Francesco Castiello

